

APPROFONDIMENTI

Le nuove sanzioni Inps per omissione ed evasione

di **Manuela Baltolu**

Il 4 ottobre scorso l'Inps ha pubblicato la [circolare n. 90/2024](#), relativa alle modifiche del regime sanzionatorio intervenute ad opera dell'articolo 30, D.L. 19/2024, convertito in L. 56/2024, dell'articolo 116, L. 388/2000.

Per quanto riguarda il reato di **omissione contributiva**, il pagamento spontaneo da parte del contribuente, prima di contestazioni o richieste da parte dell'ente, avvenuto in un'unica soluzione ed entro 120 giorni dal termine originario del versamento, comporterà l'applicazione delle sole sanzioni civili in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (attualmente il 3,65%), con un tetto massimo del 40% dell'importo omesso e senza alcuna maggiorazione.

Laddove il pagamento avvenga alle medesime condizioni, ma oltre 120 giorni, in aggiunta sarà applicata la maggiorazione di 5,5 punti percentuale al Tur, sempre entro il limite del 40% dell'importo omesso.

L'istituto ha specificato che il pagamento deve intendersi "in unica soluzione" anche se effettuato con versamenti plurimi che complessivamente coprono il totale dovuto, anche avvenuti in date differenti, purché entro il limite dei 120 giorni, mentre non rientra in tale fattispecie il pagamento rateale.

Al raggiungimento del limite massimo delle sanzioni dovute (40% dell'importo omesso), troveranno applicazione gli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30, D.P.R. 602/1973, sull'eccedenza.

Quanto illustrato trova applicazione esclusivamente ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.

In materia di **evasione contributiva**, ove il contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione, resta invariata la disposizione previgente, che prevede una sanzione pari al 30% dell'importo omesso con una soglia massima del 60% del dovuto.

Laddove il contribuente proceda spontaneamente a effettuare le prescritte denunce della situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, le sanzioni civili per evasione